



SOMMARIO



GREEN PASS E SUPER GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO: IL PUNTO SULLE ATTIVITA' CONSENTITE, LE ATTUALI REGOLE E I NUOVI OBBLIGHI DAL 15 FEBBRAIO, UNA SINTESI DEGLI ULTIMI DECRETI:

- ✓ Novità su obbligo vaccinale e Super Green Pass
- ✓ Sostituzione lavoratori non in possesso di Super Green Pass in tutte le aziende
- ✓ Novità introdotte in sede di conversione del D.L. n.172/2021 in materia di Green Pass nei luoghi di lavoro
- ✓ Obblighi vaccinali e sanzioni nei luoghi di lavoro
- ✓ Precisazioni sulle verifiche del green pass nei luoghi di lavoro
- ✓ Super Green Pass per i lavoratori over 50: riassumiamo cosa deve fare il datore di lavoro dal 15 Febbraio prossimo
- ✓ Smart working emergenziale
- ✓ Altri utilizzi del Green Pass (base e/o rafforzato) - tabelle attività consentite
- ✓ Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento





GREEN PASS E SUPER GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO: IL PUNTO SULLE ATTIVITA' CONSENTITE, LE ATTUALI REGOLE E I NUOVI OBBLIGHI DAL 15 FEBBRAIO, UNA SINTESI DEGLI ULTIMI DECRETI.

Il punto



L'obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori, privati e pubblici – ricordiamo - è stato introdotto con **Decreto Legge n. 127/2021**, convertito nella Legge 165 del 19.11.2021 ed è in vigore dal 15 Ottobre 2021. In base alle disposizioni in esso contenute, il c.d. **Green Pass base** si ottiene con vaccinazione, guarigione da Covid o tampone negativo. Con il successivo **D.L.172 del 26.11.2021**, il Governo ha introdotto ulteriori obblighi di vaccinazione per alcune categorie di lavoratori ed ha emanato nuove disposizioni con il **DPCM 17.12.2021**.

Negli ultimi giorni dello scorso anno, si sono aggiunte nuove misure con il **D.L. n. 221/2021** (c.d. Decreto Festività) per accedere a numerose attività e servizi come alberghi, sagre, fiere, convegni, congressi, piscine e mezzi di trasporto e poi con il **D.L. n.1 del 7 Gennaio 2022**, è stato introdotto dal 15 Febbraio p.v. il **Green Pass rafforzato per vaccinazione o guarigione da COVID** (c.d. Supergreen Pass), **ma solamente per i lavoratori over 50**.

Andando con ordine, forniamo di seguito una cronologia degli obblighi dei lavoratori in merito alla vaccinazione o al possesso di Green Pass per l'accesso ai luoghi di lavoro e i nuovi adempimenti per i datori di lavoro.



Novità su obbligo vaccinale e super green pass

Il **D.L n.221/2021** (c.d. Decreto Festività), in relazione al Green Pass ha introdotto le seguenti novità:

- **riduzione della durata del Green Pass dagli attuali 9 a 6 mesi, a partire dal 1° febbraio 2022;**
- **estensione dell'obbligo del Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.**

Il **D.L. n.1/2022**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 Gennaio ed entrato in vigore dall'8 Gennaio, introduce invece:

- **obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni**, il che significa che per i lavoratori, sia privati che pubblici, dai 50 anni di età sarà necessario il **Green Pass Rafforzato (Super green pass) per l'accesso ai luoghi di lavoro, a partire dal 15 febbraio 2022;**
- **obbligo vaccinale anche per il personale universitario, docente e non, applicabile senza limiti di età**, come già accade per il personale scolastico.

➤ **Sostituzione lavoratori non in possesso di Super Green Pass in tutte le aziende**

Il D.L. n. 1/2022 **estende a tutte le aziende** - e non più solo quelle sotto i 15 dipendenti - la possibilità, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, di **sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione**, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi.

Il contratto è **rinnovabile più volte fino alla scadenza prevista dal decreto**, senza sanzioni disciplinari e con diritto alla conservazione del posto per il lavoratore sospeso.

➤ **Novità introdotte in sede di conversione del D.L. n.172/2021 in materia di Green Pass nei luoghi di lavoro**

- **VALIDITA'**: il Green Pass mantiene la propria validità fino al termine della giornata di lavoro, anche nel caso in cui i tamponi vadano a scadenza durante l'orario di attività. Il lavoratore non è quindi soggetto alla sanzione da 600 a 1500 €, in caso di controllo effettuato durante la giornata.
- **CONSEGNA GREEN PASS AL DATORE DI LAVORO**: è stata introdotta una norma che indubbiamente agevola i controlli in azienda, in quanto si consente che i dipendenti possano consegnare copia della certificazione verde Covid-19 al proprio datore di lavoro, che la conserva fino alla data di scadenza, evitando in tal modo il controllo quotidiano dei dipendenti che lo abbiano consegnato. La norma si applica sia la settore privato che pubblico,
- **LAVORO SOMMINISTRATO**: è stata modificata l'attuale prescrizione che prevede un doppio controllo del Green Pass, sia da parte dell'Agenzia che dell'Azienda utilizzatrice. Infatti, in sede di conversione in legge, si è stabilito che **l'obbligo è a carico dell'utilizzatore**, mentre all'Agenzia di somministrazione spetta l'onere di fornire tutte le informazioni al lavoratore in materia di Green Pass obbligatorio. In caso di violazione dell'obbligo informativo, è stata prevista una sanzione che va da 400 a 1.000 €.

- **SOSTITUZIONE LAVORATORI PRIVI DI GREEN PASS:** la legge aveva **prolungato il periodo nel quale le aziende del settore privato (ora senza limiti dimensionali) possono sospendere ed effettuare una assunzione a termine** per sostituirlo: la durata della sostituzione invece che 10 giorni rinnovabili una sola volta può essere di **10 giorni lavorativi, quindi due settimane di calendario, con la possibilità di essere rinnovata più volte.**
Resta anche confermato che **il dipendente sostituito mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza retribuzione** e non è soggetto a misure disciplinari. Inoltre, va evidenziato che **il dipendente sospeso in quanto privo di Green Pass, durante il periodo di sospensione non può rientrare in servizio nemmeno se nel frattempo ottiene la certificazione verde.**
- **RIDUZIONE SANZIONI PER I LAVORATORI:** è stata introdotta la **possibilità di pagare le sanzioni in forma ridotta**, se si ottempera entro 60 giorni dalla contestazione. La sanzione si riduce al 30% del minimo, se si versa entro 5 gg.

Obblighi vaccinali e sanzioni nei luoghi di lavoro

Il **D.L. n. 172/2021** ha introdotto, a far data dal 15 Dicembre 2021, l'**obbligo vaccinale per ulteriori categorie di lavoratori**, oltre ai sanitari e al personale socio-sanitario delle RSA, che era già precedentemente obbligato. Quindi le ulteriori categorie obbligate da quella data sono:

- tutto il personale della scuola;
- il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, polizia locale, personale dei sistemi di sicurezza della Repubblica;
- l'intero personale di strutture sanitarie, socio-sanitarie e RSA;
- personale degli Istituti penitenziari.

L'inadempienza per i lavoratori comporta la sospensione dal posto di lavoro, senza retribuzione, ma con diritto al mantenimento del posto.

Il recente **D.L. n. 1/2022** prevede poi una **sanzione per la mancata vaccinazione di chi è obbligato**, sia lavoratori che non, pari a 100 euro.

La sanzione sarà irrogata automaticamente dall'Agenzia delle Entrate, mediante verifiche a campione basate sull'incrocio dei dati con le anagrafi del Ministero della Salute.

Per i lavoratori sia privati che pubblici e per i liberi professionisti che accedano ai luoghi di lavoro senza la certificazione richiesta, è prevista la sanzione economica da 600 a 1.500 euro, che si raddoppia in caso di reiterazione e che **si applicherà ai lavoratori over 50, tenuti a esibire dal 15 febbraio prossimo il Green Pass rafforzato.**

Precisazioni sulle verifiche del green pass nei luoghi di lavoro

Il DPCM 17.12.2021 ha precisato che **il Green Pass dei lavoratori deve essere controllato anche se è stato consegnato al datore di lavoro, per verificare "la perdurante validità della certificazione"**. Non viene però specificata la periodicità con la quale vada effettuato il controllo.

Tale provvedimento **introduce inoltre l'obbligo di formazione specifica per gli incaricati al controllo, in particolare in tema di Super Green Pass**, per quanto riguarda le disposizioni in merito all'avvenuta vaccinazione per i lavoratori obbligati o la guarigione da COVID.

In merito a questo, informiamo che l'**INPS** ha modificato le funzioni della **piattaforma GREENPASS 50+** rendendola **fruibile anche alle aziende con meno di 50 dipendenti**. Ricordiamo che la piattaforma consente anche **di ricevere notifica da parte della piattaforma del Ministero della Salute, al verificarsi di una situazione diversa rispetto a quella del giorno precedente**.

Con la piattaforma "GreenPass50+", il datore di lavoro ha dunque la possibilità di scegliere diverse tipologie di accreditamento:

- **ai sensi del D.P.C.M. del 12 ottobre 2021**, per la verifica del possesso del green-pass "base";
- **o ai sensi del D.P.C.M. del 17 dicembre 2021**, con riferimento alla verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale;
- **o con riferimento a entrambi i D.P.C.M., se l'azienda deve verificare sia il rispetto dell'obbligo vaccinale (Super Green Pass) per una parte dei dipendenti, sia il possesso del Green-Pass " base" per la restante parte dei propri dipendenti.**

A riguardo, l'INPS ha pubblicato il **Messaggio 4529/2021** (<https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=13220&flagOriginale=1>) in cui viene anche precisato che:

- **il controllo del Green Pass standard esclude i lavoratori non presenti in azienda,**
mentre
- **la verifica del Super Green Pass, cioè dell'avvenuta vaccinazione, può essere effettuata anche in caso di assenza dal luogo di lavoro.**

➤ **Super Green Pass per i lavoratori over 50: riassumiamo cosa deve fare il datore di lavoro dal 15 Febbraio prossimo.**

- ✓ **Dal 15 febbraio 2022 tutti i lavoratori over 50**, sia del settore privato che pubblico, soggetti all'obbligo vaccinale, per accedere al luogo di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il **Green Pass Rafforzato**, ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione. Si ricorda che l'obbligo vige per tutti i cittadini italiani e per i cittadini di altri stati membri dell'Unione Europea residenti in Italia, **che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022.**
- ✓ **I datori di lavoro sono tenuti alla verifica del Green Pass rafforzato** dei lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale, tramite app Verifica C-19 e altre funzionalità di verifica previste dalla legge.
- ✓ **Se i lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale comunicano di non essere in possesso del Green Pass rafforzato o ne sono trovati sprovvisti** al momento dell'accesso nel luogo di lavoro, saranno considerati **assenti ingiustificati**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del Green Pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
- ✓ **Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione**, né altro compenso o emolumento.
- ✓ **Fino al 15 giugno 2022 i datori di lavoro, indipendentemente dalla dimensione aziendale** (quindi anche oltre i 15 dipendenti, come in precedenza previsto), **dopo 5 giorni di assenza ingiustificata**, possono sospendere i lavoratori per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la loro sostituzione e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 15 giugno 2022.
- ✓ **E' vietato l'accesso ai luoghi di lavoro ai lavoratori over 50 che non abbiano ottemperato all'obbligo di vaccinazione.** La violazione è punita con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500.
- ✓ **I lavoratori non soggetti all'obbligo vaccinale o il cui obbligo sia differito per motivazioni medico-sanitarie** (comprovate dalla notifica effettuata dal medico curante) **devono essere adibiti a mansioni anche diverse**, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di contagio.

↪ **Smart working emergenziale**

Il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando e della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta hanno firmato congiuntamente una circolare per sensibilizzare sia le amministrazioni pubbliche che i datori di lavoro privati ad implementare il più possibile forme di lavoro agile.

Per ciò che riguarda il settore privato **la circolare raccomanda il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o con modalità a distanza**, ricordando che fino alla data del 31 Marzo 2022, in virtù della proroga dello stato d'emergenza ed in forza delle disposizioni contenute nell'art. 90 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazione dalla legge n. 77/2020, è **consentito ricorrere allo smart working con modalità semplificate**, vale a dire senza l'accordo individuale tra azienda e singolo dipendente (necessario invece ai sensi della legge n. 81/2017) e con notifica telematica e massiva al Ministero del Lavoro.

↪ **Altri utilizzi del Green Pass (base e/o rafforzato)**

Oltre a quanto già previsto dal decreto legge n. 221/2021, il combinato disposto delle misure contenute nel D.L. n. 229/2021 e del successivo D.L. n. 1/2022 comporta nuove disposizioni in merito all'utilizzo del **Green Pass base**, ossia la certificazione verde Covid-19 che si ottiene anche in seguito a test antigenico e/o molecolare e del **Green Pass rafforzato** o Super Green Pass, ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o ad avvenuta guarigione.

Il Green Pass rafforzato è necessario dal 10 Gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) per accedere ai seguenti servizi e attività:

- alberghi e strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi, anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
- fiere e sagre;
- convegni e congressi;
- feste conseguenti a cerimonie civili o religiose
- servizi di ristorazione all'aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto;
- mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Il **Green Pass base** sarà necessario:

- **da giovedì 20 gennaio 2022** e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 Marzo 2022) per accedere a:
 - servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc.);
 - colloqui e visite in presenza con detenuti ed internati all'interno di istituti penitenziari per adulti e minori;
- **da martedì 01 febbraio 2022** (o altra data prevista da specifico DPCM) e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) per accedere a:
 - pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con apposito DPCM).

Le nuove misure non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea e comprovata certificazione medica.

I titolari e i gestori dei servizi e delle attività individuate sono tenuti alla verifica del possesso del Green Pass (base o rafforzato) attraverso l'app Verifica C19.

Per i soggetti che entro il 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (entro i termini previsti) o non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità della certificazione verde Covid-19, è prevista una sanzione pecuniaria di 100 euro. La sanzione è irrogata dal Ministero della Salute per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, a valle del procedimento amministrativo previsto dal decreto.

N.B. Per fornire un contributo al corretto utilizzo del Green Pass, anche a seconda che si trovi in zona bianca, gialla (come attualmente la Regione Emilia Romagna) o rossa, riportiamo il link del sito del Governo, dove sono consultabili le tabelle riepilogative:

[TABELLA_ATTIVITA_CONSENTITE.PDF \(GOVERNO.IT\)](#)

Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento

Con **Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30 Dicembre 2021** recante "Aggiornamento misure di quarantena e isolamento variante VOC SARS-COV-2 Omicron (B.1.1.529)", sono stati forniti chiarimenti sui nuovi criteri per le quarantene. Di seguito ne riepiloghiamo i contenuti.

1. Quarantena e sue modalità alternative

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: **rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni** dall'ultima esposizione, al termine della quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo.

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano tuttora in corso di validità il Green Pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di **5 giorni**, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo.

3) Soggetti asintomatici che:

- **abbiano ricevuto la dose booster,**

oppure

- **abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti,**

oppure

- **siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,**

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza si conclude al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

4) Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato.

Per i contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

2. Isolamento

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da almeno 120 gg., l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 gg., purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Note

Per “**contatto a basso rischio**”, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.



Per informazioni si prega di contattare i nostri uffici:
tel. 0547 642518 ■ e.mail segreteria@retepmiromagna.it

Clausola di esclusione di responsabilità

Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della Newsletter o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.